

Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 142
Bellinzona, 6 dicembre

52/2016

Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantionali valevole per il 2017

(del 30 novembre 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 322 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (denominata qui di seguito LT);

decreta:

Rate e scadenze dell'imposta ordinaria
(art. 240 LT)

Art. 1 ¹La riscossione dell'imposta ordinaria diretta dovuta per l'anno fiscale 2017 ha luogo in quattro rate; tre rate vengono prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione; la quarta rata è a conguaglio.

²Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.

³I termini di scadenza delle singole rate dell'imposta ordinaria diretta sono fissati come segue:

| | |
|-----------------------------|---|
| per la I. rata di acconto | il 1° maggio 2017 |
| per la II. rata di acconto | il 1° luglio 2017 |
| per la III. rata di acconto | il 1° settembre 2017 |
| rata a conguaglio | a partire dal 2018, alla data d'intimazione del conteggio |

Sono riservate le scadenze speciali dell'articolo 240 capoverso 5 LT.

Interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire
(art. 241 LT)

Art. 2 ¹Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo dello 0.25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

²Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni dell'articolo 3.

Interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza
(art. 242 LT)
e sulla restituzione d'imposta
(art. 247 LT)

Art. 3 ¹Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo dello 0.10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

²Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

Accrediti dell'imposta preventiva

Art. 4 L'imposta preventiva sui crediti fiscali sorti nel 2016 è accreditata nel conteggio d'imposta del medesimo anno con valuta 30 giorni dopo l'intimazione della rata a conguaglio.

Versamenti e restituzioni per imposte e interessi al contribuente, modalità e addebito delle spese

Art. 5 ¹I versamenti e le restituzioni per imposte e interessi fino a 200.- franchi possono essere accreditati sulla partita fiscale del contribuente; fatta riserva dell'articolo 8; su tali accrediti è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'articolo 3.

²Gli importi non accreditati sulla partita fiscale del contribuente, salvo compensazione, sono interamente restituiti al contribuente.

³Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi al contribuente possono essere poste a carico del contribuente; tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

Interessi di ritardo
(art. 243 LT)

Art. 6 ¹Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 2.5%.

²Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

Trattenuta dell'imposta alla fonte

Art. 7 Sulla trattenuta dell'imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi remunerativi anche nel caso di restituzione di eccedenze.

Importi minimi: rinuncia alla riscossione
(art. 243a LT)

Art. 8 Gli interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di 20.- franchi non sono conteggiati.

Validità temporale dei tassi di interesse

Art. 9 ¹I tassi d'interesse remunerativi degli articoli 2, 3 e 11 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2017.

²Il tasso d'interesse di ritardo dell'articolo 6 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2017; il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

Acconto equo

Art. 10 ¹Qualora il presumibile dovuto d'imposta si discosti in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale, il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi; gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.

²In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall'articolo 6.

³In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'articolo 3.

Interesse remunerativo sulle eccedenze da deposito
(art. 253a LT)

Art. 11 Sulla parte di deposito che eccede l'imposta sugli utili immobiliari è corrisposto un interesse remunerativo annuo dello 0.25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

Entrata in vigore

Art. 12 ¹Questo decreto è pubblicato unitamente al suo allegato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Esso entra in vigore il 1° gennaio 2017 e si applica nell'anno civile 2017 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.

Tabella riassuntiva concernente i tassi d'interesse remunerativi e di ritardo

| Periodo Anno civile* | Interesse di ritardo (in %) | Interesse remunerativo sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza (in %) | Interesse remunerativo sui pagamenti anticipati dal contribuente e sulle restituzioni di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte (in %) | Interesse remunerativo sul rimborso delle eccedenze da deposito (in %) |
|-------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|
| 2017 | 2.5 | 0.25 | 0.10 | 0.25 |
| 2016 | 2.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 |
| 2015 | 2.5 | 1.5 | 0.25 | 0.25 |
| (dal 01.04. al 31.12.2015) | | | | |
| 2015 | 2.5 | 1.5 | 0.25 | 1 |
| (dal 01.01 al 31.03.2015) | | | | |
| 2014 | 2.5 | 1.5 | 0.25 | 1.5 |
| 2013 | 2.5 | 1.5 | 0.25 | |
| 2012 | 2.5 | 2.5 | 1 | |
| 2011 | 2.5 | 2.5 | 1 | |
| 2010 | 3 | 3 | 1 | |
| 2009 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 2008 | 3 | 3 | 2 | |
| 2007 | 3 | 3 | 2 | |
| 2006 | 3 | 3 | 2 | |
| 2005 | 3 | 3 | 3 | |
| 2004 | 3 | 3 | 3 | |
| 2003 | 3 | 3 | 3 | |
| 2002 | 4 | 4 | 1.5 | |
| 2001 | 4.5 | 4.5 | 2 | |
| 2000 | 4 | 4 | 1.5 | |
| 1999 | 4 | 4 | 1.5 | |
| 1998 | 5 | 5 | 2 | |
| 1997 | 5 | 5 | 2 | |
| 1996 | 5 | 5 | 2.5 | |
| 1995 | 5 | 5 | 3.5 | |

* A partire dal 1° gennaio 1995, gli interessi sono calcolati in base ai tassi validi per ogni anno civile o parte di esso. Ai periodi fiscali antecedenti tale data sono applicati i tassi di interesse stabiliti dagli appositi decreti esecutivi del Consiglio di Stato.

Bellinzona, 30 novembre 2016

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Paolo Beltraminelli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**